

Publicato il 15/03/2023

N. 00576/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00342/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 342 del 2023, proposto da Lino Signaroldi, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Casale, Federico Maggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Vibonati, non costituito in giudizio;

Ministero della Cultura, Soprintendenza Beni culturali e paesaggistici di Salerno ed Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

previa sospensione, della nota prot. 1019 del 31/01/2023 in forza della quale il Responsabile dell'Ufficio Paesaggistico del Comune di Vibonati ha disposto la negativa conclusione del procedimento di autorizzazione paesaggistica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente impugna il diniego di autorizzazione paesaggistica n. 1019 del 31.01.2023, adottato dal Comune di Vibonati, censurando l'acritico recepimento del parere negativo soprintendizio, non solo non vincolante per l'inutile decorso del termine di 45 giorni previsto dall'art. 146 D.lgs. n. 42/2004, ma altresì fondato sullo "sviato presupposto che l'originaria concessione edilizia del 1968 sarebbe stata rilasciata in assenza di autorizzazione paesaggistica", depositando nel prosieguo del giudizio il nulla osta n. 8911 del 09.05.1973, rilasciato dalla Soprintendenza ai Monumenti della Campania.

Il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata, sulla scorta del precedente costituito dalle sentenze di questo Tribunale n. 771 e n. 1391 del 2022, le quali hanno affermato, in casi analoghi, che: «la mancata trasmissione della autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza, titolare del relativo potere di controllo, non inficia la validità né l'efficacia della stessa, così come del relativo titolo edilizio, determinando semmai il differimento della decorrenza del termine posto dalla legge all'esercizio del potere di annullamento. Ai sensi dell'art. 82, comma 9, d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977, infatti, "l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione". Come si evince dal tenore testuale della citata disposizione, quindi, l'invio dell'autorizzazione

paesaggistica alla Soprintendenza non costituisce condizione di efficacia (né, a fortiori, di legittimità) della stessa: la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 4667 del 4 agosto 2011) ha in proposito evidenziato che “l’autorizzazione paesaggistica è atto immediatamente efficace, idoneo ad essere portato a esecuzione prima del decorso del termine di sessanta giorni previsto (sulla base della previgente disciplina) per l’eventuale esercizio del potere statale di annullamento”. Conseguente da tale rilievo che “la tesi ... secondo cui i lavori ... non sono assentiti da un titolo edilizio e paesaggistico legittimamente formatosi, non può essere condivisa: ciò che, nella situazione descritta, può sostenersi è invece il mancato verificarsi della decadenza dell’amministrazione statale dal suo potere di controllo, suscettibile di essere esercitato allorché il Comune ... assolverà all’obbligo di trasmettere ufficialmente alla stessa, così formalmente attivando il procedimento di secondo grado, l’autorizzazione paesaggistica” (TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 689/2015; cfr. anche TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 465/2014, secondo cui, con riguardo ad un caso analogo, “in disparte il tempo trascorso ed il consolidamento degli effetti giuridici da parte del ricorrente, la Soprintendenza avrebbe comunque potuto procedere in autotutela con l’annullamento del predetto decreto, iniziativa che non risulta avere mai assunto)”».

Per altro, nel caso di specie, anche a prescindere dal nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza ai Monumenti della Campania n. 8911 del 09.05.1973, che non è stato a suo tempo prodotto agli atti del procedimento amministrativo, risulta che la Soprintendenza ha già avuto ad esprimersi favorevolmente nel 1987 su un’istanza di concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 1989.

A tutto ciò si aggiunga che il parere negativo in data 19.12.2022 è chiaramente non vincolante, perché adottato oltre il termine legale, risalendo la documentazione utile a esprimersi sul merito paesaggistico acquisita già alla data del 03.05.2022.

Le spese di lite possono essere compensate, stante la natura formale della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il diniego di autorizzazione paesaggistica n. 1019 del 31.01.2023.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Olindo Di Popolo, Consigliere

Gaetana Marena, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO